



PIO SODALIZIO DEI PICENI

www.piosodaliziodeipiceni.it - Via di Parione n. 7 - 00186 Roma

Tel. 066875608 - 066864202 - Fax 066832390 - e-mail: info@piosodaliziodeipiceni.it

LEGENDA INTEGRATIVA al Bando di Concorso a.a. 2021/2022

Art. 1 – Assegnazione delle Borse:

Il Consiglio di Amministrazione, dopo avere escluso i concorrenti per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 2 del Bando di Concorso provvede, possibilmente, entro il mese di dicembre, all'assegnazione delle Borse. Tra i concorrenti ammessi sarà data la preferenza ai primi graduati per merito. In caso di parità, il Consiglio darà la precedenza al concorrente che si trovi in condizioni di maggiore disagio economico.

Quando tra più concorrenti intercorra una differenza non superiore al mezzo punto, il Consiglio potrà anche assegnare la Borsa a colui che sia in possesso di votazione inferiore, qualora risulti che egli si trovi, rispetto agli altri, in condizioni di disagio economico più grave..

Art. 2 – Cambio di Facoltà:

Qualora il vincitore di una Borsa si iscriva ad una Facoltà o Scuola superiore diversa da quella indicata nella domanda di concorso, la concessione sarà mantenuta solo nel caso che il cambiamento di Facoltà non alteri la classifica di merito dei concorrenti.

Qualora lo studente che già gode della Borsa intenda – dopo compiuto il primo anno – cambiare Facoltà, il Consiglio di Amministrazione delibererà circa il mantenimento o meno della Borsa esaminati il rapporto e la documentazione che lo studente è tenuto a presentare.

Art. 3 – Sospensione delle Borse:

Coloro che, per motivi di carattere disciplinare, vengano sospesi dagli studi saranno privati della Borsa per tutto il periodo della sospensione, salva la facoltà del Consiglio di negare, nei casi più gravi, la continuazione del godimento della Borsa.

Art. 4 – Assegnazione degli Attestati:

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione del Pio Sodalizio di indire iniziative pubbliche per la formale consegna degli attestati di conferimento e di conferma delle Borse di Studio.

Il conferimento della Borsa comporta per lo studente l'obbligo di partecipare.

Art. 5 – Decadenza dal godimento:

Decadranno dal godimento della Borsa coloro per i quali venissero a mancare i requisiti richiesti per la concessione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Testo integrale dell'Art. 4 dello Statuto del Pio Sodalizio dei Piceni

Art. 4 – Qualifica di Marchigiano

Agli effetti del presente Statuto, nella denominazione di Marche e di Regione Marchigiana si intendono compresi i Comuni delle attuali Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino.

È considerato marchigiano il cittadino italiano che:

- a) È nato nelle Marche da almeno un genitore marchigiano.
- b) È nato nelle Marche da genitori non marchigiani, ma vi abbia risieduto ininterrottamente per almeno venti anni.
- c) Non nato nelle Marche, discenda da padre e da madre nati nelle Marche, oppure abbia almeno un genitore e un avo paterno o materno nati nelle Marche oppure abbia almeno tre ascendenti, siano essi o nonni, o bisnonni o trisnonni (avi, bisavoli, trisavoli) paterni o materni nati nelle Marche.

